



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2012

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - ABITAZIONE PRINCIPALE
- ART. 3 - VALORE DELLE AREE FABBRICABILI
- ART. 4 - RIMBORSO
- ART. 5 - VERSAMENTI
- ART. 6 - LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI
- ART. 7 - PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) nel Comune di Noventa Padovana, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'IMU e le norme legislative e regolamentari relative alle attività di accertamento, riscossione, sistema sanzionatorio, interessi, rimborsi e contenzioso previste in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

ART. 2
ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Oltre alle unità immobiliari qualificate come abitazione principale dalla legge si considera altresì abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Alla stessa unità si applica il regime delle pertinenze dell'abitazione principale stabilito dalla legge.

ART. 3
VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Alla definizione introdotta dall'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo 504 del 1992 si aggiunge la precisazione che non si considerano fabbricabili le aree, o porzioni di esse, assoggettate dagli strumenti urbanistici a vincoli di inedificabilità.
2. Si considera comunque fabbricabile, secondo la previsione dell'articolo 5, comma sesto, del Decreto Legislativo 504 del 1992 e in deroga alle previsioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto medesimo, l'area oggetto di effettiva utilizzazione edificatoria nel periodo intercorrente dalla data di inizio dei lavori fino alla data ultimazione dei lavori medesimi, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area fabbricabile" con le seguenti decorrenze:
 - per variazione da area inedificabile ad area edificabile, dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento;
 - per variazione da area edificabile ad area inedificabile, dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento;
4. Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle aree fabbricabili. Non si dà luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
5. Qualora il valore dell'area risulti indicato da atti pubblici o privati (es: atti di compravendita), l'imponibile I.M.U. non potrà essere in ogni caso inferiore a quello riportato nell'atto stesso.
6. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del precedente comma, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

ART. 4
RIMBORSO

1. Il rimborso avverrà secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 504 del 1992.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

ART. 5
VERSAMENTI

1. Sono considerati regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri purché risulti assolta per intero l'imposta dovuta dell'immobile condiviso.
2. Nel caso di versamento cumulativo bisogna dare comunicazione al Comune del nominativo di chi esegue il versamento e dei nominativi degli altri contitolari.

ART. 6
LIMITI PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. L'importo minimo d'imposta fino a concorrenza del quale il versamento o il rimborso non sono dovuti è fissato in € 12,00 per ciascuna annualità, per singolo soggetto passivo, effettuando l'arrotondamento ai sensi di legge, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se la frazione è superiore a detto importo.

ART. 7
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione di variazione prevista dall'art. 10 del D.Lgs. 504/92 e dai decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsti dall'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23/2011 per quanto attiene all'IMU, deve essere presentata qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3/bis del D.Lgs. n. 463/1997 ovvero quando il contribuente richieda di beneficiare di riduzioni di imposta.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2012.